

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2020, n. 9-1093

**Incarichi di vice direttore. Riforma dell'art. 7, comma 1, lett d) della D.G.R. n. 19-1707 dell'11.03.2011 che ha integrato la DGR n. 10-9336 del 01.08.2008 e s.m.i..**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

con Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008 è stata stabilita la nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e sono state fissate disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale;

l'art. 3 della medesima legge individua gli aspetti e i principi in materia di organizzazione regionale oggetto di provvedimenti di organizzazione di competenza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta;

il successivo art. 20 contempla la figura del Vice-direttore demanda ai provvedimenti organizzativi i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di Vice direttore, nonché la loro durata ed i compiti a questi attribuiti;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 01.08.2008 e s.m.i., la Giunta regionale ha approvato il provvedimento organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere dalla a) alla d) del comma 1 dell'art. 5 della citata l.r. 23/2008;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29.10.2019 e s.m.i. è stata approvata la riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale che ha previsto una nuova configurazione delle Direzioni regionali;

ritenuto necessario procedere ad una revisione organizzativa concernente gli incarichi di vice direttore e le relative responsabilità nonché i criteri di attribuzione dell'incarico, come di seguito specificato;

ritenuto pertanto opportuno sostituire il comma 1, lett. d) dell'art. 7 "Funzioni dei dirigenti" del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 19-1707 dell'11.3.2011 a modifica della D.G.R. n. 10-9336 del 01.08.2008 e s.m.i. con il seguente:

*"d) vice direttore*

*Il vice direttore supporta il direttore regionale per l'espletamento di alcune attività della direzione al medesimo espressamente delegate con atto scritto e motivato, secondo lo schema generale allegato.*

*La delega, di carattere temporaneo, che può comportare la responsabilità di progetti specifici e/o il raccordo delle attività di settori funzionalmente omogenei, può essere rinnovata, modificata e non può essere esercitata nei seguenti casi:*

- 1) nei rapporti con l'organo politico amministrativo;*
- 2) nella pianificazione strategica, nell'attuazione dei piani e dei programmi e nella definizione degli obiettivi generali della direzione;*
- 3) nell'attribuzione di incarichi;*
- 4) nella gestione organizzativa del personale.*

*Nell'ambito della delega è facoltà del Direttore prevedere:*

- 1) *l'attribuzione della responsabilità della gestione delle risorse finanziarie assegnate nelle materie oggetto di delega;*
- 2) *la sottoscrizione, in luogo del Direttore, delle deliberazioni e determinazioni di Direzione, afferenti alle materie delegate;*
- 3) *di far apporre il visto di controllo previsto dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte", salvo che per gli atti adottati dal Vice-direttore in qualità di Responsabile del Settore su cui la responsabilità permane in capo al Direttore;*

*Nell'esercizio delle funzioni delegate il vice direttore agisce con i poteri del direttore, fatto salvo il diritto del delegante al controllo, in qualunque momento, dei risultati conseguiti."*

ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilità di attribuire l'incarico di vice direttore anche ai responsabili di Struttura temporanea, riformando i "Criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale" approvati con D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.2008 e s.m.i. sostituendo la lettera b) del paragrafo "Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi", con la seguente:

*b) tra i responsabili dei settori e delle strutture temporanee della direzione;*

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i.;

informata, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 23/2008, la competente Commissione consiliare;

informate le Organizzazioni sindacali aziendali;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di riformare il comma 1, lett. d) dell'art. 7 "Funzioni dei dirigenti" del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 01.08.2008 e s.m.i. il cui testo viene sostituito con il seguente:

*"d) vice direttore*

*Il vice direttore supporta il direttore regionale per l'espletamento di alcune attività della direzione al medesimo espressamente delegate con atto scritto e motivato, secondo lo schema generale allegato.*

*La delega, di carattere temporaneo, che può comportare la responsabilità di progetti specifici e/o il raccordo delle attività di settori funzionalmente omogenei, può essere rinnovata, modificata e non può essere esercitata nei seguenti casi:*

- 1) *nei rapporti con l'organo politico amministrativo;*
- 2) *nella pianificazione strategica, nell'attuazione dei piani e dei programmi e nella definizione degli obiettivi generali della direzione;*
- 3) *nell'attribuzione di incarichi;*
- 4) *nella gestione organizzativa del personale.*

*Nell'ambito della delega è facoltà del Direttore prevedere:*

- 1) l'attribuzione della responsabilità della gestione delle risorse finanziarie assegnate nelle materie oggetto di delega;*
- 2) la sottoscrizione, in luogo del Direttore, delle deliberazioni e determinazioni di Direzione, afferenti alle materie delegate;*
- 3) di far apporre il visto di controllo previsto dal "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte", salvo che per gli atti adottati dal Vice-direttore in qualità di Responsabile del Settore su cui la responsabilità permane in capo al Direttore;*

*Nell'esercizio delle funzioni delegate il vice direttore agisce con i poteri del direttore, fatto salvo il diritto del delegante al controllo, in qualunque momento, dei risultati conseguiti."*

- di riformare i "Criteri e modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali della Giunta regionale" approvati con D.G.R. n. 29-9649 del 22.09.2008 e s.m.i. sostituendo la lettera b) del paragrafo "Procedura specifica per l'attribuzione degli incarichi di vice direttore di cui all' art. 20 della l.r. 23/08 e smi", con il seguente:

*b) tra i responsabili dei settori e delle strutture temporanee della direzione;*

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)